

**DELIBERAZIONE 13 FEBBRAIO 2014
49/2013/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Tipo di Distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A, recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del

trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2010, VIS 33/10 (di seguito: deliberazione: VIS 33/10);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 (di seguito: deliberazione VIS 93/10) e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10 (di seguito: deliberazione: VIS 162/10).

FATTO

1. L’Autorità, con deliberazione VIS 93/10, recante la Relazione Conclusiva, ha ravvisato prolungati (almeno fino al 28 febbraio 2010) malfunzionamenti nei gruppi di misura installati presso 14 cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevati dai corrispondenti punti della rete di trasporto), nella titolarità di dieci imprese di distribuzione.
2. Con deliberazione VIS 162/10, l’Autorità ha, pertanto, avviato procedimenti sanzionatori, nei confronti delle dieci imprese di distribuzione di cui sopra, per violazioni in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti. In particolare, con riferimento alla cabina REMI 34832101 di titolarità di E.On Rete S.r.l. (di seguito, E.On Rete) – a decorrere dal 10 giugno 2011, data della modifica della denominazione sociale, 2iGas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l. (di seguito, 2iGas), incorporata in Enel Rete Gas S.p.A. (di seguito, Enel Rete Gas) dal 30 settembre 2012 – la violazione riguardava malfunzionamenti relativi agli apparati primari di misura e al sistema di telelettura, protrattisi almeno sino al 28 febbraio 2010.
3. Con lettera 9 maggio 2011 (prot. Autorità 12700), l’ esercente ha comunicato il superamento dei suddetti malfunzionamenti.
4. In data 2 maggio 2012 (prot. 13408), il Responsabile del procedimento ha richiesto, a Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito, SRG), i verbali di misura e di intervento relativi al misuratore installato presso la cabina REMI 34832101, con riferimento al periodo ottobre 2007 – marzo 2010, per verificare il tipo di malfunzionamento del gruppo di misura e la durata.
5. Con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16579), SRG ha trasmesso la documentazione richiesta.
6. Con lettera 5 luglio 2012 (prot. Autorità 20504), 2iGas (già E.On Rete) ha svolto le proprie argomentazioni difensive e ha formulato richiesta di audizione finale ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/2011.
7. Con lettera 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 42788), Enel Rete Gas – società incorporante di 2iGas – ha svolto ulteriori argomentazioni difensive.
8. Con note 7 febbraio 2013 (prot. 5270), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie .
9. In data 27 settembre 2013, si è svolta l’audizione innanzi al Collegio.
10. Con lettera 7 ottobre 2013 (prot. Autorità 32232), la società ha svolto ulteriori argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Argomentazioni di 2iGas e di Enel Rete Gas

11. Con nota 5 luglio 2012 (prot. Autorità 20504), 2iGas riconduceva il malfunzionamento del misuratore installato presso la cabina REMI 34832101, sita nel comune di Salcito (CH), al furto da parte di ignoti dei sistemi di alimentazione elettrica (pannelli fotovoltaici e batterie) del sistema elettronico di correzione automatica dei volumi e di telemisura della cabina stessa.
12. La società riferiva, allegando la relativa documentazione, che in seguito ai suddetti furti, E.On Rete, allora titolare della cabina REMI 34832101:
 - in data 31 maggio 2010 inviava ad Enel Energia S.p.A. la richiesta di preventivo relativa alla fornitura di energia elettrica, provvedendo alla accettazione del preventivo e al relativo pagamento in data 7 settembre 2010;
 - con lettera 21 dicembre 2010 (prot. Autorità 41387) rappresentava all'Autorità la circostanza di cui all'alinea precedente;
 - in data 13 gennaio 2011, provvedeva a sollecitare la società Enel Distribuzione S.p.A. la conclusione dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione;
 - in data 9 maggio 2011 (prot. Autorità 12700) comunicava all'Autorità il superamento delle anomalie segnalate e il pieno ripristino del sistema di misura e di telelettura installato presso la suddetta cabina REMI; Enel Rete Gas (a seguito dell'incorporazione di 2iGas) ha provato questa circostanza, allegando alla propria nota 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 42788) il verbale di intervento SRG del 27 aprile 2011 relativo appunto alla riattivazione della misura automatizzata e della telelettura.
13. Con la stessa nota 5 luglio 2012, 2iGas precisava che, nel periodo di malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche per la correzione automatica dei volumi di gas e per la telelettura, la misura dei volumi transitati è stata comunque garantita dagli apparati meccanici di misura (nella specie, utilizzando il contatore ed i dati rilevati dal manotermografo). Circostanza questa confermata dalla lettera SRG 19 dicembre 2012, allegata alla nota Enel Rete Gas 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 42788).
14. L' esercente ha confermato innanzi al Collegio nel corso dell'audizione finale svoltasi in data 27 settembre 2013 le argomentazioni sopra riportate (ulteriormente svolte con la nota 7 ottobre 2013, prot. 32232), precisando che: a) la cabina REMI 34832101 era provvista – prima dell'installazione del nuovo apparato di misura con correzione elettronica dei volumi e telelettura – di un apparato di misura tradizionale (contatore abbinato a manotermografo per la registrazione in continuo di pressione e temperatura) che, dopo il furto da parte di ignoti dei pannelli fotovoltaici che alimentavano il nuovo gruppo di misura, ha continuato a garantire la rilevazione della misura, in modo corretto e conforme alla regolazione in materia; b) l'indicazione del malfunzionamento nei verbali di misura acquisiti nel corso del procedimento sarebbe dipesa dal fatto che l' esercente ha omesso di comunicare al trasportatore la scelta di tornare – a seguito del furto dei pannelli fotovoltaici di alimentazione dei nuovi apparati di misura – a modalità tradizionali

di rilevazione della misura, tramite cioè le apparecchiature meccaniche già installate; in assenza di tale comunicazione il trasportatore ha infatti continuato a rilevare il malfunzionamento al sistema di telelettura fino al mese di aprile 2011, pure disponendo dei dati di misura corretti; c) la società ha sopportato costi elevati (pari a 14.071,73 euro) per l'allacciamento della cabina Remi in questione alla rete elettrica.

15. Nel corso dell'audizione innanzi al Collegio l'esercente ha ulteriormente osservato che: a) l'indagine conoscitiva da cui traeva origine il presente procedimento aveva ad oggetto l'adeguatezza prestazionale e di manutenzione degli impianti di misura della rete di trasporto e l'impatto delle inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006 e che, invece, l'anomalia contestata non ha determinato situazioni di inadeguatezza della misura o avuto impatti sulla correttezza del dato di misura o sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato; b) il par. 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione prescriverebbe l'obbligo di garantire la rilevabilità, la messa a disposizione e la trasmissibilità dei dati di misura agli aventi diritto, senza individuare le modalità di trasmissione dei dati, trasmissione che nel caso di specie sarebbe comunque avvenuta, anche se non in modalità di telelettura; c) la condotta contestata non avrebbe determinato alcun pregiudizio né per gli utenti, né per i clienti finali; d) il servizio di misura è stato considerato dall'esercente tra le attività prioritarie per un efficiente funzionamento del sistema, come mostrato dalla spontanea (cioè non imposta dalla regolazione) sostituzione e integrazione degli apparati di misura di tipo tradizionale presso tutte le proprie cabine REMI con apparati più evoluti; l'irrogazione di una sanzione da parte dell'Autorità avrebbe, a parere dell'esercente, l'effetto paradossale di "punire" e quindi disincentivare l'evoluzione tecnologica (non potendosi materialmente azzerare l'eventualità di anomalie), con inevitabili conseguenze negative per l'esercente anche in termini "reputazionali"; e) pende innanzi al Consiglio di Stato il giudizio sulla legittimità della sanzione irrogata dall'Autorità con deliberazione VIS 33/10, richiamata dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie (7 febbraio 2013, prot. 5270) ai fini della quantificazione della sanzione.

Valutazione delle argomentazioni di 2iGas e Enel Rete Gas

16. Le argomentazioni di 2iGas e della sua incorporante, Enel Rete Gas, non possono essere accolte.
17. Ai sensi del par. 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione, l'impresa di distribuzione è tenuta a svolgere l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di misura nei punti di consegna della rete di distribuzione. Analoga previsione è contenuta nell'art. 52, comma 1, lett. a) della RTDG che così dispone: "*Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di distribuzione*". Lo stesso paragrafo 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione precisa poi espressamente che la gestione dei sistemi di misura comprende i "*controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'impresa di distribuzione*".
18. L'obbligo di gestire e mantenere l'impianto di misura comporta dunque per l'impresa di distribuzione l'obbligo di controllare i gruppi di misura e di porre

- rimedio a eventuali guasti della strumentazione installata, anche mediante la sua sostituzione, ripristinandone la funzionalità entro tempi ragionevoli.
19. Nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria evidenziano la tardività delle iniziative poste in essere dal distributore al fine di porre rimedio al malfunzionamento del gruppo di misura installato presso la cabina REMI 34832101.
 20. In particolare, l'esame della documentazione inviata all'Autorità da SRG con lettera 29 giugno 2012 (prot. Autorità 19829) mostra la presenza della segnalazione di "*guasto agli apparati primari di misura – malfunzionamento del sistema di telelettura*" in tutti i verbali mensili di misura a partire da quello relativo al gas naturale prelevato nel mese di settembre 2009 fino a quello relativo al gas naturale prelevato nel mese di febbraio 2010.
 21. Lo stesso esercente nella sua memoria del 5 luglio 2012 ha ammesso tale malfunzionamento, riconducendolo – senza peraltro fornire alcun elemento a supporto – al furto da parte di ignoti dei sistemi (pannelli fotovoltaici e batterie) che garantiscono l'alimentazione elettrica del sistema elettronico di correzione automatica dei volumi e di telemisura, ed ha affermato di aver provveduto in data 31 maggio 2010 ad inviare la richiesta di preventivo per la fornitura di energia elettrica e quella per l'allacciamento alla rete elettrica.
 22. Dagli atti del procedimento risulta quindi che, a fronte di un malfunzionamento segnalato da SRG a partire dal verbale di misura relativo al gas naturale prelevato nel mese di settembre 2009, E.On Rete si è attivata a porre in essere le iniziative volte a porvi rimedio (nella specie, consistenti nella richiesta di preventivo relativo alla fornitura di energia elettrica) solo in data 31 maggio 2010, cioè quasi otto mesi dopo la prima segnalazione del guasto. Con ciò E.On Rete risulta non aver adempiuto con l'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore professionale all'obbligo previsto dal par. 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione e dall'art. 52, comma 1, lett. a) della RTDG.
 23. In senso contrario non vale la circostanza che nel periodo di malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche per la correzione automatica dei volumi di gas e la telelettura, la misura dei volumi transitati è stata comunque garantita dagli apparati meccanici di misura (e cioè utilizzando il contatore ed i dati rilevati dal manotermografo). Ed infatti, come detto, la gestione dei sistemi di misura implica anche e testualmente (cfr. par. 11.2 Codice Tipo di Distribuzione) i controlli "*della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'Impresa di distribuzione*" – e quindi anche delle apparecchiature elettroniche per la correzione automatica dei volumi di gas e la telelettura – a prescindere quindi dall'eventuale disponibilità dei dati di misura attraverso l'uso di apparati meccanici. Ciò trova giustificazione nel fatto che l'innovazione tecnologica grava sul sistema (tariffario) e quindi, in definitiva, sui clienti finali. Qualora l'esercente abbia quindi provveduto, pur non essendone obbligato, all'introduzione generalizzata di apparati di misura più evoluti di quelli precedentemente in uso (e ancora funzionanti), tali apparati devono necessariamente garantire le funzionalità migliorative (nel caso di specie, la telelettura) rispetto a quelle proprie degli apparati tradizionali, e ciò proprio al fine di non vanificare investimenti che in ultima analisi gravano sui clienti finali.

24. Assumono invece rilevanza le circostanze di cui alle lett. c) e d) del par. 15 del presente provvedimento, richiamate dall' esercente nella propria nota difensiva 7 ottobre 2013 (prot. Autorità 32232).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. L' articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall' agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell' agente;
 - d) condizioni economiche dell' agente.
26. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l' addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni funzionali a garantire l' accuratezza, correttezza e tempestiva rilevazione dei dati di misura. La gravità risulta tuttavia attenuata dall' assenza di pregiudizi nei confronti di utenti e clienti finali.
27. Con riferimento al criterio dell' opera svolta dall' agente per l' eliminazione o l' attenuazione delle conseguenze della violazione assume rilievo alcuna circostanza.
28. Con riferimento alla personalità dell' agente assume rilevanza la circostanza che l' Autorità con deliberazione VIS 33/10 abbia irrogato nei confronti di Enel Rete Gas una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 450.000 euro per una violazione in materia di pronto intervento, confermata con sentenza TAR Lombardia, sez. III, 22 marzo 2011, n. 764, non rilevando ai fini dell' esecutività della delibera in considerazione la pendenza del giudizio di secondo grado. Rileva in senso favorevole all' esercente, sotto il profilo della sua personalità, la circostanza che questi si sia attivato al fine di porre rimedio al rilevato malf funzionamento già prima dell' avvio del presente procedimento e che la violazione si inserisca in un complesso di attività volte a valorizzare il servizio di misura.
29. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell' agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da E.On Rete (ora, 2iGas) è pari a circa 2.467.015 euro

DELIBERA

1. di accertare, nei termini di cui in motivazione, la violazione del par. 11, dell' Allegato 2 al Codice Tipo di Distribuzione e dell' art. 52, comma 1, lett. a) dell' Allegato A alla RTDG;
2. di irrogare, nei confronti di Enel Rete Gas S.p.A., ai sensi dell' articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 8.125,00 (ottomilacentocinquante);
3. di ordinare ad Enel Rete Gas S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23"

(recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a Enel Rete Gas S.p.A., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Rete Gas S.p.A., via San Giovanni Sul Muro, 9, 20121 Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni